

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"MILLE SOLI"

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' stata costituita in San Lazzaro di Savena (BO) l'Associazione denominata "Mille Soli" senza fini di lucro, con sede in Castel Maggiore (BO), via Mazzacurati 6.
Ogni eventuale cambiamento di sede nello stesso Comune, sarà deliberato dal Comitato Direttivo e non obbliga a variare lo Statuto.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione che non ha carattere confessionale, né connotazione politica, si ispira ai valori della condivisione e della solidarietà umana nel rispetto delle diversità.
E' aperta a tutti e si propone come finalità di aiutare moralmente e materialmente persone in situazioni di disagio, con particolare attenzione ai bambini.
- 2) Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si impegna:
 - a) a sostenere e coordinare le iniziative di "adozioni a distanza" di bambini e ragazzi al fine di favorirne l'inserimento sociale e culturale;
 - b) a contribuire alla realizzazione di progetti di aiuto rivolti a soggetti in situazioni di bisogno;
 - c) a raccogliere offerte da privati o altri soggetti giuridici;
 - d) ad intraprendere attività di promozione culturale, utili al fine di sensibilizzare alle problematiche delle aree più povere;
 - e) ad informare periodicamente Soci e Benefattori sull'andamento delle iniziative intraprese.

- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

ARTICOLO 3

Risorse economiche – Fondo comune

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

ARTICOLO 4
Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1) Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a Socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda.

2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dalla Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di Socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

c) per esclusione;

d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

e) per decesso.

5) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dall'annotazione sul libro dei Soci.

6) Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del Socio, senza necessità di alcuna formalità.

La decadenza viene annotata sul libro dei Soci.

7) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo qualora:

- a) il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) il Socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione;
- c) il Socio, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei Soci.

8) Il Socio che recede, decade o è escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 6 *Doveri e diritti degli Associati*

1) I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

ARTICOLO 7
Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

ARTICOLO 8
L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta.
Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
 - c) elegge, se nominato, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;
 - g) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - h) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogniqualevolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo ne ravvisino l'opportunità oppure ne sia fatta

richiesta motivata per iscritto dal Collegio dei Revisori (se nominato) o da almeno un decimo degli Associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9
Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli Associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro nell'organo, fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, entro venti giorni deve essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;

f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;

g) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

- 6) Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei suoi componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 10 *Il Presidente*

- 1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni relative all'ordinaria amministrazione.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella adunanza immediatamente successiva.

ARTICOLO 11 *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo e viene eletto dall'Assemblea. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non Soci, e resta in carica tre anni.
Nomina al proprio interno il Presidente.

- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ARTICOLO 12
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 13
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 14
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 15
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.